



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CARTA MINIPAY

Sezione I: Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo Valdostana

Sede legale: Via Taxel 26 GRESSAN AO

Sede amministrativa: Piazza Arco d'Augusto 10 AOSTA AO

E – mail: segreteria@valdostana.bcc.it / www.valdostana.bcc.it

Codice ABI: 08587-8 / Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 4887

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Aosta: 00365360072 / R.E.A. 36503

Capogruppo del Gruppo Banca Valdostana - Iscritto all'Albo cod. 8587.8

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia dei Portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo

Iscritta al Registro Regionale Valle d'Aosta degli Enti Cooperativi alla sezione Mutualità Prevalente al n. A160476

Capitale sociale al 31.12.2010 € 3.091.650 / Riserve al 31.12.2010: € 37.310.254

Sezione II: Caratteristiche e rischi tipici

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

La Carta MINIpay, avente funzionalità di borsellino elettronico, è una Carta dotata di microprocessore che consente di effettuare pagamenti presso gli esercizi commerciali ed i punti di accettazione convenzionati e aderenti al circuito MINIpay. La Carta MINIpay consente di effettuare pagamenti off-line, garantendo i medesimi livelli di sicurezza delle transazioni effettuate on-line. La Carta, inserita in un terminale viene riconosciuta grazie ad una reciproca identificazione tra la Carta stessa ed il modulo di sicurezza presente in ogni terminale, non sono dunque necessarie autorizzazioni in linea tramite un codice PIN o la firma, come avviene invece per le attuali carte di credito e bancomat. L'utilizzo della Carta MINIpay non richiede necessariamente un rapporto di conto tra il Titolare e la Banca emittente, le carte infatti devono essere preventivamente caricate presso le tutte le Banche aderenti al circuito o presso tutti gli ATM abilitati.

PRINCIPALI RISCHI

Smarrimento e/o furto della Carta ed uso fraudolento della stessa.

Sezione III: Condizioni economiche

N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente, e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte

SPESE

- Spese di rilascio tessera:	€	0,00
- Spese di sostituzione tessera (a favore Regione Autonoma Valle d'Aosta)	€	10,85
- Spese per produzione copia di documentazione ogni pratica:	€	20,00
- Spese per produzione copia di documentazione ogni documento:	€	5,00

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Funzionalità della Carta - Il Titolare è tenuto a farne uso secondo le istruzioni di funzionamento del circuito MINIpay e le relative istruzioni operative, restando responsabile delle eventuali conseguenze dannose derivanti da errato o improprio utilizzo della Carta e/o delle apparecchiature elettroniche.

Alla Banca è riservata la facoltà, anche senza preavviso e/o comunicazione al Titolare, di sospendere la funzionalità del circuito in qualunque momento in conseguenza di disposizioni legislative o regolamentari, esigenze di sicurezza del servizio o casi di forza maggiore, senza che ciò comporti responsabilità per la Banca stessa; in tale ipotesi rimane comunque salvo il diritto del Titolare di ottenere controvalorizzazione delle unità elettroniche memorizzate sulla Carta.

Alla Banca è altresì riservata la facoltà di apportare modifiche alle istruzioni di funzionamento e alle istruzioni operative che si rendessero necessarie per esigenze di adeguamento e norme legislative o regolamentari o per esigenze di carattere tecnico.

Caricamento - Il Titolare può caricare la Carta di unità elettroniche presso le apposite apparecchiature interne alla Banca o presso le apposite apparecchiature self service. Le unità elettroniche presenti sulla Carta hanno una validità di 12 mesi dalla ultima data di carico, trascorsi i quali le unità non potranno più essere spese. Decorso tale termine il Titolare potrà scegliere se farsi rimborsare l'importo residuo non spendibile, oppure effettuare il rinnovo delle unità elettroniche scadute utilizzando una delle apparecchiature abilitate al caricamento.

Controvalorizzazione in denaro delle unità elettroniche - Il Titolare può in, in qualunque momento, entro il termine di prescrizione ordinaria, ottenere dalla Banca la consegna del quantitativo di denaro corrispondente all'ammontare delle unità elettroniche che risultano memorizzate sulla Carta, esibendo la stessa alla Banca per annullare la memorizzazione delle corrispondenti unità elettroniche.

Smarrimento o sottrazione della Carta - In considerazione della particolare funzionalità del circuito MINIPAY e della Carta, il Titolare prende atto che, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta stessa, la Banca non ha la possibilità di bloccare i pagamenti effettuabili con la Carta fino alla concorrenza dell'ammontare delle unità elettroniche in corso di validità e già memorizzate sulla Carta. Decorso 15 giorni dalla scadenza della validità dell'ultimo caricamento, attualmente 12 mesi, il Titolare, potrà ottenere dalla Banca il controvalore in denaro delle unità elettroniche memorizzate sulla Carta denunciata smarrita o sottratta e che non risultino essere state ancora spese.

Il presente prodotto/servizio è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche (per quanto applicabili) da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (**Condizioni Generali**) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con il cliente, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta;

Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente - La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; è tuttavia possibile per la banca rifiutarsi di assumere l'incarico al ricorrere di un giustificato motivo, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca, nell'ambito dei singoli contratti conclusi, finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza al cliente - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti o successivamente comunicato dal cliente con apposita comunicazione. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo diversi accordi scritti, sono effettuate dalla banca ai cointestatari all'unico indirizzo indicato dagli stessi di comune accordo e si considerano efficaci nei confronti di ogni cointestatario.

Deposito delle firme autorizzate - Poteri di rappresentanza - Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso la succursale ove il relativo rapporto è intrattenuto; essi sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata o – previo accordo – nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di questi ultimi, non sono opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto e, in entrambi i casi, non siano decorsi cinque giorni lavorativi; ciò anche qualora dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i cointestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

Diritto di garanzia - La banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o, laddove il cliente non rivesta la qualità di consumatore, al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

Modifica delle condizioni contrattuali – La banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni contenute nell'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

In particolare, la modifica unilaterale può essere effettuata solo in presenza di un giustificato motivo; le variazioni del tasso di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman – Giurì bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione dei clienti presso qualunque succursale della banca.

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca o la dipendenza filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge a tutela del consumatore.

LEGENDA

Microprocessore: dispositivo, inserito nella Carta, che contiene tutte le informazioni necessarie per il funzionamento della stessa.

Banca di Credito Cooperativo Valdostana, 16 Maggio 2011